

Ordinanza concernente il versamento di un'indennità unica al personale dell'Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006

Modifica del 9 dicembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ concernente il versamento di un'indennità unica al personale dell'Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 è modificata come segue:

Art. 1 cpv 2 lett. c

² Hanno diritto all'indennità:

- c. Persone in formazione.

Art. 3 lett. c e h

Non hanno diritto all'indennità:

- c. gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (garanzia dei diritti acquisiti);
- h. gli impiegati che al momento del versamento si trovano in congedo non pagato, in linea di massima non hanno diritto all'indennità. I servizi sono liberi di fare eccezioni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 dicembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 172.220.111.8

